




COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908324 Fax: 0863995412
UFFICIO DEL SINDACO
Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412 email: sindaco@comune.carsoli.aq.it



ORDINANZA SINDACALE N. 38 del 22/06/2022

OGGETTO: ATTIVITA' IN MATERIA DI ANTINCENDIO BOSCHIVO. DIVIETO DI ACCENSIONE E LANCIO DI FUOCHI D'ARTIFICIO E DI COSIDDETTE LANTERNE CINESI, DI SPARO DI PETARDI, DI SCOPPIO DI MORTARETTI, RAZZI E OGNI ALTRO ARIFICIO PIROTECNICO E BARBECUE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE, il patrimonio boschivo riveste un crescente interesse pubblico, dipendendo da esso la tutela idrogeologica del paesaggio nonché la salubrità dell'aria e la qualità delle acque;

CONSTATATO CHE, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

VISTO che la Regione Abruzzo, come ogni anno, si appresta a dichiarare lo stato di grave pericolosità di incendio per tutte le aree boscate, cespugliate, arboree e forestali del territorio regionale;

RICHIAMATE le note della prefettura territoriale che invitano l'amministrazione comunale ad adottare ogni utile atto ed azione necessarie a mitigare il rischio incendio boschivo;

ATTESO CHE, il Sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTA la Legge n. 353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il D.lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norma in materia ambientale"

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. n.1.del 2018 "Codice di protezione civile" art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il T.U.L.P.S.;

ORDINA

Con decorrenza immediata, fino a provvedimento di revoca, su tutto il territorio comunale,

1. Il divieto di tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio nelle aree a rischio;
2. Il divieto, nelle zone boscate e cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, di compiere azioni che possono arrecare pericolo anche immediato di incendio;
3. Il divieto assoluto di accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli provenienti da utilizzazioni boschive, da terreni cespugliati, pascoli, prati, colture arboree da frutto e da legno e da terreni abbandonati, nonché per eseguire la gestione e la pulizia dei terreni sottoposti a pascolo e/o per rinnovare il cotico erboso. Il materiale di risulta derivante da ripulitura dei terreni e/o dalla realizzazione di viali parafulco, nonché da ogni altra attività agricola o forestale dovrà essere adeguatamente trattato nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006;
4. Il divieto di accendere barbecue ad eccezione delle aree specificatamente attrezzate rispettando quanto previsto nel punto 8;
5. Il divieto assoluto d'accensione e lancio di fuochi d'artificio, di cosiddette lanterne cinesi e lo sparo di petardi e scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;
6. Nel periodo di massimo rischio incendi è vietato far brillare mine o usare esplosivi e, nelle aree a rischio, usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, usare motori e fornelli o inceneritori che producono faville o braci, fumare o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio, salvo i casi di cui al punto 7;
7. In deroga alle precedenti disposizioni di cui al punto precedente, l'uso del fuoco è consentito, secondo le indicazioni del punto 8;
 - Per l'accensione di fuochi in appositi bracieri o focolai o altre strutture appositamente realizzate, nelle aie, nei giardini privati e condominiali, cortili di pertinenza di fabbricati siti all'interno delle predette aree e terreni;
8. Il fuoco, nei casi previsti al punto 7, deve essere acceso in spazi interni alle aree interessate, che siano quanto più possibile vuoti, circoscritti, isolati e riparati dal vento, in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille, avendo preventivamente ripulito l'area da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili ed avendo avuto cura di adottare ogni accorgimento idoneo per evitare l'insorgere e il propagarsi del fuoco in altre aree, provvedendo allo spegnimento delle ceneri di risulta con acqua.
9. La mancata osservanza degli obblighi e divieti di cui ai punti precedenti, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
10. Che chiunque scopra un incendio boschivo o un principio di incendio, anche in aree esterne al bosco, che costituisca minaccia per il bosco stesso, è tenuto a darne all'arme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990 n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. di L'Aquila, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 30 giorni consecutivi e ne sia data opportuna diffusione su tutto il territorio comunale;

Le forze dell'Ordine, la Polizia Locale sono incaricate del rispetto della presente ordinanza, la quale viene trasmessa a:

- Prefettura di L'Aquila;
- Polizia Locale;
- Regione Abruzzo;
- Comando Stazione Carabinieri di Carsoli;
- Stazione Carabinieri Forestale di Pereto.

Dalla residenza Municipale li 22/06/2022



IL SINDACO
Avv. Vella Nazarro